



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 03 dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2025 A.C. TERZIGNO 1964 - REAL ARIENZO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Real Arienzo, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Regionale Promozione - Girone C - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società AC Terzigno 1964 per avere quest'ultima utilizzato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Sorino Giovanni (23.07.2004) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 23.11.2025; ^ il calciatore Sorino Giovanni risultava tesserato per la società AC Terzigno 1964 a far data dal 14.11. 2025. PMQ delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Real Arienzo e, per l'effetto, confermare il risultato di 3 - 1 per la società AC Terzigno 1964 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone di incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 22/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/11/2025 NUOVA ANTONIANA 2019 - S.GIUSEPPE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Polisportiva San Giuseppe, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato di Prima Categoria - Girone F - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Nuova Antoniana 2019 per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Antonio Vitale (16.05.2006) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente ASD Nuova Antoniana 2019. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, considerato che: ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 22.11.2025; ^ come risulta dallo storico fornito dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania, la società resistente ASD Nuova Antoniana 2019 "dematerializzava" la pratica relativa al tesseramento del calciatore Vitale in data 20.11.2025. Detta pratica, veniva lavorata dall'Ufficio Tesseramento in data antecedente alla gara oggetto di ricorso, precisamente il 21.11.2025. L'Ufficio Tesseramento segnalava in pari data un'anomalia (mancata firma del calciatore sul contratto di lavoro sportivo depositato). Immediatamente, in data 21.11.2025, poco dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania, la resistente società integrava la pratica di tesseramento relativa al calciatore Vitale depositando quanto richiesto. In data 22.11.2025, come sopra rappresentato, si giocava la partita oggetto di ricorso. Successivamente, in data 24.11.2025 l'Ufficio Tesseramento esaminava nuovamente la pratica di tesseramento relativa al calciatore Antonio Vitale e

richiedeva una ulteriore integrazione che la società resistente ASD Nuova Antoniana 2019 provvedeva immediatamente a produrre. Questa è la ricostruzione del tesseramento del calciatore Vitale Antonio orbene, per stabilire se alla data della gara il calciatore era da considerarsi tesserato per la società ASD Nuova Antoniana 2019 deve farsi riferimento alla disciplina che regola il tesseramento. Considerato che: ^ come previsto dal combinato disposto delle NOIF (cfr. art. 39 NOIF) delle Linee Guida al Tesseramento per la stagione sportiva 2025 - 2026 da parte della LND, e così come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI: "La data del tesseramento è quella di dematerializzazione della pratica tramite firma digitale, a patto che la stessa non presenti errori di alcun tipo e l'utilizzo (del calciatore) potrà avvenire dal giorno successivo alla posizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, etc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva"; ^ granitici pronunciamenti della giurisprudenza sportiva, per tutti cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con la decisione n. 89 del 2023, protocollo numero 00981 del 2023 Sez. I, statuiscano che: "In sostanza da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi". Come argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, il principio previsto dall'art. 39 delle NOIF è quello di considerare tesserato il calciatore dal giorno successivo al deposito degli atti fino eventualmente alla comunicazione di revoca per irregolarità e o invalidità o anche alla richiesta di integrazione che non ha comunque, salvo il caso previsto dall'art. 42 delle NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Si legge ancora nel sopra indicato pronunciamento che: "Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile". Tale orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, come sottolineato nella decisione sopra citata, è espressione dei principi più basilari che governano l'azione amministrativa. Il riferimento, in particolare, è al principio di affidamento inteso quale: "Principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (cfr. Con. Stato, Sez. VI 13 agosto 2020, n. 5011). Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Polisportiva San Giuseppe e, per l'effetto, confermare il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD Nuova Antoniana 2019 acquisito sul TDG; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Nuova Antoniana 2019 in applicazione del già citato art. 39 comma 5 delle NOIF; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati, rinviando al relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 NUOVA ANTONIANA 2019

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2025 CALCIO GREGORIANA - SPORTING CLUB PICENTIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Calcio Gregoriana, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Seconda Categoria - Girone I - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente

società ASD Polisportiva Sporting Club Picentia per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, contravvenuto alla Regola numero 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio relativa "Gli altri ufficiali di gara", non indicando i ruoli e gli obblighi degli assistenti di parte. Letta la memoria della società resistente ASD Polisportiva Sporting Club Picentia. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dalla integrazione di referto del DDG lo stesso specifica che la società resistente ASD Polisportiva Sporting Club Picentia non presentava un dirigente addetto "Assistente di parte". Il DDG, specificava nella integrazione di referto, che il compito di assistente di parte veniva svolto, per tutta la durata della gara, dai calciatori di riserva a turno. Lo stesso, inoltre, affermava che: "Ogni qualvolta il calciatore addetto al ruolo di assistente di parte cambiava la squadra ospite mi avvisava del cambio". PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Calcio Gregoriana e, per l'effetto, omologare il risultato di 1 - 3 in favore della società ASD Polisportiva Sporting Club Picentia, acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

Gara del 23/11/2025 RINASCITA SANFELICIANA – BONEA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Bonea con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Rinascita Sanfeliciano per avere, quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, valevole per il Campionato di Seconda Categoria - Girone E - impiegato un calciatore - Barbato Antonio (12.09.1996) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD Rinascita Sanfeliciano. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ dallo storico relativo al tesseramento del calciatore Barbato Antonio emerge che la società resistente, ASD Rinascita Sanfeliciano, "dematerializzava" la richiesta di tesseramento in data 13.11.2025, data antecedente a quella della gara oggetto di ricorso. L'Ufficio Tesseramenti esaminava la pratica del predetto calciatore in data 17.11.2025 e, in pari data, segnalava alla società richiedente il tesseramento, ASD Rinascita Sanfeliciano, di integrare la documentazione fornita. Pertanto, ben prima della gara oggetto di ricorso, la società resistente era stata notiziata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND che vi era una anomalia in relazione alla pratica di tesseramento del calciatore Barbato Antonio "dematerializzata" in data 13.11.2025. La società ASD Rinascita Sanfeliciano provvedeva solo in data 24.11.2025 a completare correttamente la procedura di tesseramento integrando con opportuna produzione documentale, quanto già precedentemente depositato. Considerato che: ^ come statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in un pronunciamento del 2003, decisione n. 89, "E' evidente, dunque, che il principio dell'art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo il caso previsto dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore assolutamente possibile". Pertanto, nel caso oggetto di ricorso, la società resistente ASD Rinascita Sanfeliciano, in violazione del canone dell'obbligo di diligenza, pur notiziata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania in data antecedente (6 giorni prima) alla gara che, come sopra segnalato si disputava in data 23.11.2025, integrava solamente in data 24.11.2025 (7 giorni dopo) la documentazione richiesta completando correttamente la procedura di tesseramento. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Bonea e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in danno della società ASD Rinascita Sanfeliciano; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASD Rinascita Sanfeliciano; ^ confermare nel resto i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 RINASCITA SANFELICIANA

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 22/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/11/2025 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA - GIOVE ACADEMY

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Giove Academy, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Under 18 regionale Girone C - con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Leoni Futsal Club Acerra per avere, quest'ultima, effettuato nella gara oggetto di ricorso numero 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste da regolamento. La società resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ leggendo il referto del DDG emerge che la società resistente ASD Leoni Futsal Club Acerra, nel corso della gara, effettuava numero 6 sostituzioni. In particolare al minuto 13' del secondo tempo di gioco usciva il numero 91 ed entrava il numero 11 - al minuto 15' del secondo tempo di gioco usciva il numero 27 ed entrava il numero 8 - al minuto 25' del secondo tempo di gioco usciva il numero 18 ed entrava il numero 77 - al minuto 30' del secondo tempo di gioco usciva il numero 22 ed entrava il numero 2 - al minuto 40' del secondo tempo di gioco usciva il numero 24 ed entrava il numero 9 - al minuto 42' del secondo tempo di gioco usciva il numero 14 ed entrava il numero 20. Pertanto, come emerge ictu oculi dalla verifica del rapporto di fine gara, la società ASD Leoni Futsal Club Acerra, in violazione della regola numero 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, effettuava 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Giove Academy e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Leoni Futsal Club Acerra con il risultato di 0 - 3; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società ASD Leoni Futsal Club Acerra. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 10 dicembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
 - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
 - tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: csat@pec.indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 03 dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli